

COMUNE DI TELCATE Provincia di Bergamo	
N.° PROT.	IC. 15 SET. 2012 ISP.
6288	CAT. CL. FASC.

## CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Le parti:

- **MI.VI.GOM S.R.L.** con sede in Grumello D/M Piazza Camozzi 9 – iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, partita IVA, Cod. Fisc. e numero iscrizione CCIAA 01962520167, numero REA BG-250587 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. Vigani Narcisio, nato a Villongo (Bg) il 24 marzo 1940, residente a Villongo (Bg) via Cedrone n. 9, e del Consigliere signora Bresciani Teresa, nata a Grumello Del Monte (Bg) il 26 ottobre 1960, residente a Villongo (Bg) via Cedrone n. 9, muniti congiuntamente di tutti i necessari poteri ai sensi del vigente Statuto sociale;

e,

- **TRE BI S.R.L.**, con sede in Adrara S. Martino (Bg) via Castello,43, iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, partita IVA, codice fiscale e numero di iscrizione 02383970163, numero REA BG-50009, in persona dell' unico socio, amministratore e legale rappresentante, munito congiuntamente di tutti i necessari poteri, signor Bresciani Lorenzo, nato a Calcinate (Bg) il 29 settembre 1956, domiciliato per la carica presso la sede sociale;

convengono e stipulano quanto segue:

### **Art.1 - Documenti allegati**

I documenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

A – elenco dei beni oggetto del presente contratto identificati per tipologia e metodo di produzione – relativi prezzi;

B – elenco costi orari;

C – elenco tempi di produzione (individuati per tipologia dei beni e metodo di produzione);

D – modello d'ordine della MIVIGOM

### **Art.2 - Oggetto del rapporto di somministrazione. Prezzi**

La TRE BI SRL si obbliga a fornire periodicamente i beni di propria produzione rientranti nell'elenco di cui all'Al.A alla Mi.vi.gom, che si impegna ad ordinarli e a riceverli secondo le quantità e i termini appresso indicati.

I prezzi delle singole somministrazioni saranno determinati in ragione dei valori esposti negli allegati A – B – C e riveduti periodicamente.

### **Art. 3- Modalità di somministrazione**

Le parti stabiliscono che:

- 1) la MIVIGOM predisporrà i campioni, per la realizzazione dei quali sarà libera di affidarsi alla TRE BI ovvero ad altre aziende di propria fiducia specializzate nella "prototipazione";
- 2) la MIVIGOM invierà alla TRE BI l'ordine. Nell'ordine, redatto secondo il modello allegato sub "D", dovranno essere indicati: a) tipologia dei beni; b) metodo di produzione; c) termini di consegna; d) prezzo; e) modalità di pagamento;
- 3) nel corso della lavorazione, la TRE BI avrà l'obbligo di comunicare con la massima sollecitudine alla MIVIGOM eventuali difficoltà tecniche. La MIVIGOM si obbliga ad offrire la propria assistenza ed il proprio *know how* durante la fase di lavorazione, previo preavviso di almeno 24 ore;
- 4) i beni oggetto della singola fornitura dovranno essere realizzati a regola d'arte, secondo le specifiche tecniche del cliente finale e della MIVIGOM.
- 5) la TRE BI dovrà comunicare la ultimazione della lavorazione dei beni di ciascun ordine con la massima sollecitudine, e comunque non oltre 12 ore, alla MIVIGOM, la quale eseguirà il collaudo presso gli stabilimenti della TRE BI;
- 6) una volta che sarà stato eseguito positivamente il collaudo, la TRE BI consegnerà i beni alla MIVIGOM curandone l'imballaggio.

### **Art. 4 - Durata. Termine iniziale. Rinnovo automatico. Disdetta**

Il presente contratto di somministrazione avrà la durata di otto anni, a decorrere dalla data di effetto del contratto definitivo di cessione del ramo d'azienda ( 01/08/2007) ed è subordinato alla condizione della stipulazione di quest'ultimo.

Al termine degli otto anni, il contratto si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi mediante raccomandata a.r. almeno sei mesi prima delle singole scadenze.

#### **Art. 5 - Esclusiva**

TRE BI si obbliga a non svolgere - direttamente, indirettamente o per interposta persona - l'attività oggetto del presente contratto (produzione e commercializzazione dei beni indicati nell'allegato "B") in favore di soggetti diversi dalla MIVIGOM.

In particolare si obbliga a non svolgere detta attività in favore di soggetti, italiani o stranieri, che producano e/o commercializzino e/o distribuiscano, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, bottoni, altri accessori per l'abbigliamento o articoli casalinghi.

#### **Art. 6 - Patto di non concorrenza**

Fermo restando l'obbligo di esclusiva di cui al precedente articolo 5, TRE BI si impegna a non svolgere, sotto qualsiasi forma, direttamente o indirettamente, in proprio o per conto di terzi, l'attività di produzione e/o commercializzazione e/o distribuzione dei beni indicati nell'allegato "B" in concorrenza con MIVIGOM.

Il presente obbligo di non concorrenza è limitato al territorio dell'Unione Europea e sarà vincolante per l'intera durata del presente contratto.

Le parti si danno reciprocamente atto che i prezzi per i beni che la MIVIGOM si è obbligata a commercializzare dalla TRE BI sono stati determinati in considerazione del presente patto di non concorrenza.

#### **Art. 7 - Obbligo di riservatezza**

TRE BI si obbliga a mantenere la massima riservatezza e a proteggere, non utilizzare e non divulgare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i dati e le informazioni relativi ai prodotti e al modo di produrre, gestire e commercializzare della MIVIGOM, dati e informazioni di cui sia venuta a

conoscenza -anche occasionalmente- nel corso dello svolgimento dell'incarico.

A titolo meramente esemplificativo, le parti dichiarano che sono ritenute notizie riservate le seguenti: bozze disegni; prezzi applicati dalla MIVIGOM e margini di guadagno; nominativi (lista) clienti; nominativi fornitori; nominativi agenti; software utilizzato da MIVIGOM.

Il presente obbligo di riservatezza dovrà essere osservato nel corso del rapporto ed anche successivamente alla cessazione dello stesso.

#### **Art. 8 -Clausola risolutiva espressa. Clausola penale**

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le parti convengono espressamente che la MIVIGOM avrà la facoltà di risolvere il contratto, mediante lettera raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- (I) violazione dell'art. 5 (Esclusiva)
- (II) violazione dell'art. 6 (Patto di non concorrenza)
- (III) violazione dell'art. 7 (Obbligo di riservatezza)
- (IV) frode o grave negligenza

#### **Art. 9 - Divieto di cessione**

E' espressamente vietata la cessione del contratto di somministrazione.

#### **Art. 10 -Cessazione del contratto**

Nel caso di disdetta, la TRE BI, acquisterà il diritto di produrre e commercializzare a terzi i prodotti di cui all'allegato "A".

La MIVIGOM trasmetterà alla TRE BI l'elenco clienti e i prezzi applicati e sarà obbligata, per i sei mesi successivi alla cessazione del rapporto, a rendere la propria assistenza per consentire alla TRE BI di avviare i rapporti con i clienti finali.

Inoltre, la TRE BI si obbliga a corrispondere alla MIVIGOM il 10% dell'incremento del fatturato realizzato nell'intero corso di vigenza del contratto, con riferimento al minimo annuale previsto dall'art.5;.

Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: entro 6 mesi successivi alla cessazione del rapporto.

**Art. 11 - Comunicazioni e notificazioni**

Agli effetti del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere domicilio per ogni comunicazione e notificazione:

1. quanto alla MIVIGOM, in Grumello Del Monte (Bg), Piazza Camozzi n. 9 (Telefax 035/4420255);

**Art. 12 - Foro competente**


Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è riconosciuta la competenza esclusiva ed inderogabile del Tribunale di Bergamo, restando esclusa ogni diversa competenza territoriale.

Grumello del Monte (Bg), 25/07/2007

Letto, confermato, sottoscritto


MI.VI.GOM S.R.L.

Bresciani Teresa



TRE BI S.R.L.

Bresciani Lorenzo



Le parti dichiarano di aver trattato ogni singola clausola del presente contratto. Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, le parti dichiarano comunque di approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 1 – Documenti allegati

Art. 2 – Oggetto del rapporto di somministrazione – Prezzi

Art. 3 - Modalità di somministrazione

Art. 4 – Durata. Termine iniziale. Rinnovo automatico. Disdetta

Art. 5 – Esclusiva

Art. 6 – Patto di non concorrenza

Art. 7 – Obbligo di riservatezza

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa. Clausola penale

Art. 9 – Divieto di cessione

Art. 10 – Cessazione del contratto.

Art. 11 – Comunicazioni e notificazioni


Art. 12 – Foro competente

Grumello Del Monte (Bg), 25/07/2007

Letto, confermato, sottoscritto

MI.VI.GOM S.R.L.

Bresciani Teresa



TRE BI S.R.L.

Bresciani Lorenzo



ALLEGATI A), B), C), D), da definire e completare successivamente alla firma del contratto.

#### **ALLEGATO A) ARTICOLI IN ESCLUSIVA**

Gli articoli in esclusiva saranno:

- bottoni (a pressione, a cucire, maglieria, combinazioni gomma/silicone con metallo o senza metallo e comunque tutti gli affini);
- tirazip;
- fermacorda;
- etichette, comprese le combinazioni silicone + metallo;
- medaglie;
- cinture;
- tutti gli articoli a disegno che vengono utilizzati nel mondo dell'abbigliamento

Tutti gli articoli e accessori riguardanti il settore abbigliamento non potranno essere stampati da nessun altro se non da Tre Bi in esclusiva per Mivigom.

Tre Bi non potrà distribuire a terzi né informazioni, né stampi, né prodotti riguardanti gli articoli sopra citati.

#### **ALLEGATO B) COSTI ORARI**

Costo orario di partenza stabilito: € 25,82 orario.

Tutti gli altri costi aggiuntivi (materiali di approvvigionamento, inserti, ecc..) saranno da addebitare a Mivigom nel prezzo del prodotto finito.

#### **ALLEGATO C)**

#### **ALLEGATO D)**